



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
Lanciano*

*Il procuratore della Repubblica*

**Al Sig. Questore di  
CHIETI**

**Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di  
CHIETI**

**Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di  
CHIETI**

**Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo forestale dello Stato di  
CHIETI**

**Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto di  
ORTONA**

**Ai Sig.ri Comandanti delle sezioni di polizia giudiziaria  
SEDE**

**OGGETTO:** applicazione dei decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 (*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili*) e n. 8 (*Disposizioni in materia di depenalizzazione*). **Direttive impartite alla polizia giudiziaria.**

Si riassumono sinteticamente le novità introdotte dai d.lgs. n. 7 e 8 del 2016, limitatamente a quanto di immediato interesse per la polizia giudiziaria con riferimento alle competenze di questa Procura. **Contestualmente si impartiscono le opportune direttive con specifico riferimento all'attività della polizia giudiziaria a decorrere dal 6 febbraio 2016.**

#### **1. Premessa: le finalità della direttiva**

I decreti legislativi 15 gennaio 2016 nn. 7 e 8, che introducono rilevanti modifiche nel sistema sanzionatorio in esecuzione della legge delega n. 67/2014, non si limitano a prevedere un'ulteriore generalizzata depenalizzazione, ma – come è stato messo in rilievo – *“anche e soprattutto perché realizzano*

*un arretramento del diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e - questa la novità – del diritto civile”.*

Da un lato numerosi reati sono trasformati in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie (d.lgs. n. 8/2016), dall'altro vi sono reati che perdono il carattere di illecito penale conservando la loro natura di illecito civile “punito” (oltre che con il *risarcimento del danno*) con una sanzione pecuniaria irrogata dal giudice civile (d.lgs. n. 7/2016).

Non occorre diffondersi sulla *ratio* dei due provvedimenti, ampiamente riportate nelle relazioni di accompagnamento ai decreti, corrispondente “*ad una scelta di politica criminale..., di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale*” in un'ottica in cui la sanzione penale assuma natura di *extrema ratio*”.

Sono state depositate, in data odierna, “linee guida operative” per orientare l'azione della Procura della Repubblica, prevedendo l'adozione di una direttiva per la polizia giudiziaria al fine di orientarne l'attività, anche al fine di assicurare una migliore attuazione dei decreti legislativi da parte di questa Procura.

Naturalmente all'esito delle applicazioni e delle interpretazioni che verranno potrà procedersi a modifiche delle direttive impartite.

**La presente nota è diretta:**

- al sig. Questore, titolare della dirigenza del personale di polizia giudiziaria operante nel circondario, anche al fine di trasmetterla ai Comandi di Polizia di Stato del circondario;
- ai sigg. ri Comandanti provinciali, oltre che per la Loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, anche al fine di rimandarla tempestivamente ai Comandanti dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario.

**In considerazione dell'imminente entrata in vigore dei decreti delegati si prega di provvedere tempestivamente all'inoltro ai Comandi dipendenti.**

**2. L'entrata in vigore dei d.lgs. n. 7 e 8 del 2016. L'applicabilità ai reati commessi precedentemente**

I decreti in esame, pubblicati sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016, entrano in vigore, dopo l'ordinaria *vacatio legis*, il 6 febbraio 2016. Da questa data si verificano la depenalizzazione e l'abrogazione dei reati.

Per i reati previsti dai due decreti legislativi commessi fino al 5 febbraio 2015 si verificano, dunque, gli effetti previsti (depenalizzazione e abrogazione) secondo la disciplina transitoria che sarà esaminata oltre.

**3. La depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016): A) l'ambito di operatività**

**3.1. Premessa**

La trasformazione dei reati in illeciti amministrativi viene così articolata:

- a) **depenalizzazione generalizzata** relativa a *tutti* i **reati puniti con la sola pena pecuniaria** – multa o ammenda – (art. 1, co. 1, d.lgs. n. 8/2016), a esclusione di alcuni espressamente previsti
- b) **depenalizzazione nominativa relativa a reati** specificamente individuati puniti con pene detentive sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie, **presenti sia nel codice penale, sia in leggi speciali.**

Gli articoli citati oltre nell'esame del d.lgs. n. 8/2016 (par. 3 e 4), senza specificazione ulteriore, si riferiscono a tale decreto.

### 3.2. *Le singole ipotesi di depenalizzazione*

#### a) *La depenalizzazione generalizzata e le relative esclusioni*

Il legislatore delegato procede, come di consueto, a una depenalizzazione “generalizzata”, ma “cieca” (termine adoperato nella relazione illustrativa del decreto). Non sono individuati i singoli reati oggetto del provvedimento, ma una categoria generale (i reati puniti solo con pena pecuniaria) che poi dovranno essere concretamente identificati dall'interprete tenendo conto delle esclusioni previste.

**Sono depenalizzati tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria – multa o ammenda – (art. 1, co. 1), ad eccezione:**

1. **dei reati previsti dal codice penale, col la sola deroga dell'art. 726 c.p.** (di competenza del Giudice di Pace) che, perciò, è l'unico reato depenalizzato previsto dal codice penale punito con la sola pena pecuniaria (artt. 1, co. 3, e 2, co. 6);
2. **dei reati previsti dal d.lgs. n. 286/1998 TU immigrazione (art. 1, co. 4);**
3. **di testi normativi elencati in un apposito allegato.**

Si riportano i singoli testi presenti nell'allegato raggruppati per “materie” riportate in ordine alfabetico (contenenti anche reati di competenza del Giudice di Pace), sintetizzando l'oggetto del provvedimento e sottolineando quelli che ricorrono con maggiore frequenza:

#### **Alimenti e bevande**

1. d.l. n. 91/2014 , conv. l. n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica..”;
2. d.lgs. n. 169/2004 “.. integratori alimentari”.

#### **Ambiente, territorio e paesaggio**

1. d.lgs. n. 202/2007 “...inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”;
2. d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
3. d.lgs. n. 133/2005 “... incenerimento dei rifiuti”;
4. d.lgs. n. 65/2003, “...classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi..”;
5. d.lgs. n. 174/2000, “.. immissione sul mercato di biocidi”;
6. d.lgs. n. 52/1997 “ imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”
7. l. n. 157/1992 “Norme per la fauna selvatica...”;
8. l. n. 136/1983, “Biodegradabilità dei detergenti sintetici”;
9. l. n. 1860/1962, “Impiego pacifico dell'energia nucleare”.

#### **Armi ed esplosivi**

1. l. n. 185, "... esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento";
2. l. n. 110/1975 "...controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
3. l. n. 694/1974, "...porto delle armi a bordo degli aeromobili".
4. l. n. 186/1960 "... obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili".

#### **Edilizia e urbanistica**

1. d.P.R. n. 380/2001 "Testo unico ...in materia edilizia";
2. l. n. 64/1974 "...costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
3. l. n. 1086/1971, "...opere in conglomerato cementizio armato...".

#### **Elezioni e finanziamento ai partiti**

1. l. 13/2014 "Abolizione del finanziamento pubblico diretto...";
2. l. n. 459/2001 "esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
3. d.lgs. 533/1993, TU "...per l'elezione del Senato della Repubblica";
4. l. n. 515/1993, "campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato...";
5. l. n. 81/1993, "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";
6. l. n. 659/1981 "...integrazioni alla l. n. 195/1974, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici";
7. l. n. 18/1979 "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
8. l. n. 352/1970 "Norme sui referendum...e sulla iniziativa legislativa del popolo";
9. l. n. 108/1968, "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni..";
10. d.P.R. n. 223/1967, TU "dell'elettorato attivo e per la tenuta ..delle liste";
11. d.P.R. n. 570/1960 TU "...elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";
12. d.P.R. n. 361/1957 TU "per la elezione della Camera dei deputati";
13. l. n. 122/1951, recante "Norme per le elezioni dei Consigli provinciali".

#### **Proprietà intellettuale e industriale**

1. l. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore...".

#### **Giochi d'azzardo e scommesse**

1. R. d.l. n. 1933/1938 "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".

#### **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. d.lgs. n. 81/2008, "... tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
2. l. n. 257/1992, "...cessazione dell'impiego dell'amianto".
3. l. n. 1045/1939, "igiene ..degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali", con riguardo a specifiche violazioni<sup>1</sup>.

#### **Sicurezza pubblica**

1. R.D. n. 773/1033 TULPS

---

<sup>1</sup> Si precisa nell'allegato che l'esclusione con riferimento a questo testo opera "con riguardo alla violazione, sanzionata dall'art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76".

Non è agevole individuare i singoli reati depenalizzati in modo “generalizzato” (alcuni, come detto, di competenza del Giudice di Pace). Si segnalano i seguenti, più ricorrenti:

- **guida senza patente** ex art. 116, comma 15, C.d.S., sempre che non vi sia reiterazione nel biennio (secondo periodo) per quanto si dirà oltre (par. 3.1.4);
- inosservanza delle disposizioni **antiriciclaggio** relative all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di conseguente registrazione dei dati acquisiti, nonché alle comunicazioni obbligatorie da parte degli organi di controllo (art. 55, commi 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007);
- **aborto clandestino**, limitatamente alla condotta della donna che cagioni l’interruzione della propria gravidanza (art. 19, comma 2, l. n. 194/1978);
- **alcuni delitti di contrabbando, numerosi contenuti nel d.P.R. n. 43/1973<sup>2</sup>**;
- Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 r.d. n. 267/1942);
- Emissione di assegno da parte dell’istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 r.d. n. 1736/1933).

#### ***b) La depenalizzazione “nominativa” dei reati previsti dal codice penale (art. 2)***

L’art. 2 depenalizza alcuni reati previsti dal codice penale, puniti con la sola pecuniaria (726 c.p.) ovvero con pene diverse.

**Queste le depenalizzazioni, nel dettaglio, con alcune osservazioni di ordine applicativo (linee guida).**

#### **Art. 527 c.p. (atti osceni):**

- a) il primo comma è depenalizzato;
- b) il secondo comma è trasformato da ipotesi aggravata a fattispecie autonoma punta con la medesima pena calcolando l’aumento oggi previsto.

#### **Art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni):**

---

<sup>2</sup> Numerose fattispecie base del d.P.R. 73/1943 sono punite con sola pena pecuniaria (anche alternativa) che, perciò, devono ritenersi depenalizzate, non incidendo, ai sensi dell’art. 1, comma 2 (che sarà esaminato oltre al par. 3.5.1) la presenza dell’ipotesi aggravata (ad esempio art. 295, comma 2, d.P.R. cit.) punita con pena detentiva che viene trasformata in fattispecie autonoma di reato.

Questo un possibile elenco (sempre che non si tratti di ipotesi aggravate) che è stato proposto:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
  - Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
  - Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
  - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).
- Per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri cfr. par. 3.5.2.

- i primi due commi sono depenalizzati;
- i commi 3 e 4 non sono modificati e conservano la natura di reato (con un mero intervento tecnico che prevede la determinazione della pena in via autonoma, senza rinvio a quella del primo comma ormai sanzione amministrativa).

**Art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)**

Sono depenalizzate entrambe le fattispecie, previste ai commi 1 e 2.

**Art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare)**

E' depenalizzata l'unica fattispecie prevista al comma 1.

**Art. 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)**

Sono depenalizzate tutte le fattispecie oggi previste ai commi 1, 2 e 3.

**Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio).** L'unico di competenza del Giudice di pace

E' depenalizzata l'unica fattispecie prevista al comma 1.

**c) La depenalizzazione nominativa dei reati previsti da leggi speciali (art. 3)**

L'articolo 3 prevede la trasformazione in illeciti amministrativi di alcune contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. In sintesi (sono sottolineate le disposizione maggiormente ricorrenti):

- artt. 8, comma 1, 11, comma 1, l. n. 234/1931 (impianto, uso etc. per apparecchi radioelettrici privati); è abrogato l'art. 12 che disciplinava la perquisizione della polizia giudiziaria per le contravvenzioni previste da questa legge. Si modifica anche l'art. 11, comma 2 disciplinando la vigente fattispecie di recidiva del reato di cui al comma 1 (depenalizzato) delineando un'autonoma ipotesi di reato con la medesima pena attualmente prevista;
- art. 171-quater<sup>3</sup> l. n. 633/1941 (sul diritto d'autore) (comma 2);
- art. 3 d.lgs. luog. n. 506/1945 (*denuncia dei beni oggetto di confische, sequestri ecc. da parte "del sedicente governo repubblicano"*);
- art. 15, comma 2, l. n. 1329/1965 (*Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili*) (comma 4), di competenza del Giudice di Pace;
- art. 16, comma 4, d.l. n. 745/1970, conv. l. n. 1934/1970, (abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione) (comma 5);
- art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. l. n. 638/1983, limitatamente all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 463/1983) operate dal

---

<sup>3</sup> La norma punisce con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 516 a 5.164 euro "chiunque abusivamente ed a fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico".

datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti qualora l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui<sup>4</sup> (comma 6);

- art. 28, comma 2, d. P.R. n. 309/1990 relativa alla coltivazione di piante dalle quali si possano trarre stupefacenti in violazione dell'autorizzazione concessa. **Dunque non è depenalizzata la condotta di coltivazione di piante da cui possono trarsi stupefacenti per la quale rimangono fermi gli attuali orientamenti giurisprudenziali sulla configurabilità (e relativi limiti) del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.**

### ***3.3 Ipotesi aggravate, reiterazione, connessione obiettiva***

#### ***Ipotesi aggravate***

La depenalizzazione opera anche per i reati previsti dal decreto *“che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”* (art. 1, co. 2).

Si dispone:

- la depenalizzazione della fattispecie base (punita con la sola pecuniaria e rientrante nelle fattispecie depenalizzate);
- la trasformazione dell'attuale aggravante in autonoma fattispecie di reato.

#### ***Ipotesi attenuate***

Può verificarsi che **una fattispecie preveda la sola pena pecuniaria quale attenuante dell'ipotesi base punita con pena detentiva** (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria)<sup>5</sup>.

Trattasi di ipotesi che, per quanto risulta, non sono ricorrenti (in particolare presso questo Ufficio) su cui non ci si diffonde.

Ci si limita a osservare che si propende per un'interpretazione diretta a fare rientrare tale ipotesi nella depenalizzazione “generalizzata”.

#### ***Reiterazione dell'illecito Le direttive impartite***

Secondo l'articolo 5: *“Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato”*.

---

<sup>4</sup> Resta salva la non punibilità se il datore di lavoro provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (relativa, per quanto interessa, alle omissioni costituenti reato).

<sup>5</sup> Ad esempio l'art. 291 bis d.P.R. n. 73/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) al secondo comma (relativo a un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi) prevede la sola pena pecuniaria, laddove l'ipotesi del primo comma commina una pena congiunta. Peraltro potrebbe ravvisarsi un'autonoma fattispecie di reato, nel qual caso non si porrebbe problema alcuno di intervenuta depenalizzazione.

Si disciplina il caso in cui il reato (depenalizzato) preveda (attualmente) una fattispecie aggravata nel caso di (attuale) recidiva. In particolare:

- resta ferma la depenalizzazione della fattispecie base (se rientrante nel provvedimento);
- si conferma come reato la fattispecie aggravata (sempre che non risulti espressamente depenalizzata, come nel caso di previsione della mera pena pecuniaria) che diviene autonomo reato quale condotta che integra la “**reiterazione dell’illecito amministrativo**”.

Le ipotesi in esame sono presenti in alcune leggi speciali. A titolo esemplificativo si cita **l'articolo 116, comma 15, C.d.S. che punisce con la sola pena pecuniaria la condotta di guida senza patente (pertanto, depenalizzata in forza dell'articolo 1 del decreto), e che prevede, al secondo periodo, la pena dell'arresto fino ad un anno nel caso di recidiva nel biennio.**

Si può citare anche l’art. 296 d.P.R. n. 43/1973, recidiva nel contrabbando: “*Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno*”.

Si pongono alcuni problemi applicativi circa l’individuazione della condotta di “reiterazione” dell’illecito amministrativo in quanto viene delineata una nuova fattispecie penale che deve rispondere ai noti principi di tassatività e determinatezza.

Si ritiene che ai fini dell’art. 5 ricorre la “reiterazione dell’illecito” nel caso in cui:

- venga commessa la stessa violazione (oggi illecito amministrativo) nel termine previsto (ad esempio per l’art. 116, comma 15 C.d.S. nel biennio) e, se non previsto, nei cinque anni;
- la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento divenuto esecutivo (ordinanza ingiunzione non sospesa).

**La polizia giudiziaria nella comunicazione di reato relativa a tali reati allegnerà gli atti relativi alla precedente violazione e al suo accertamento con ordinanza ingiunzione non sospesa.**

**Con specifico riferimento al reato di Guida senza patente commesso nel biennio (art. 116, comma 15 C.d.S.) si allegheranno tutti gli atti da cui desumere la reiterazione che, nelle prime applicazioni, saranno costituite dalle condanne per guida senza patente costituendo il fatto fino al 5 febbraio 2016 reato.**

### ***Connessione obiettiva dell’illecito depenalizzato***

Nel caso di connessione obiettiva dell’illecito depenalizzato con un reato operano gli ordinari principi di cui all’art. 24 l. n. 689/1981;

## **4. La depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016): B) la disciplina transitoria**

### ***4.1. Le diverse ipotesi nel caso di atti già trasmessi al pubblico ministero entro il 5 febbraio 2016 (cenni)***

Di seguito si faranno alcuni cenni alle diverse ipotesi prospettabili per gli atti già trasmessi dalla polizia giudiziaria entro il 5 febbraio 2016 (trattandosi di questioni di competenza dell’Autorità Giudiziaria).

**a) Procedimenti definiti alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016)**

L'art. 8, comma 2, disciplina gli effetti della depenalizzazione sui procedimenti definiti con sentenza di condanna o decreto penale di condanna (ovviamente irrevocabili) alla data di entrata in vigore del decreto sulla base del principio generale di cui all'art. 2, comma 2, c.p. (*“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”*).

In tali casi il giudice dell'esecuzione revoca la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e *“adotta i provvedimenti conseguenti”*.

**b) Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per i quali non è stata esercitata l'azione penale**

Per i procedimenti per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale entro il 5 febbraio 2016, in qualunque fase essi si trovino occorre distinguere se sia intervenuta o meno una causa di estinzione del reato (entro tale data):

**b/1) se alla data del 5 febbraio 2016 il reato risulti estinto per prescrizione o per altra causa** il PM chiede l'archiviazione al Gip competente. L'accoglimento della richiesta comporta che gli atti non debbano essere trasmessi all'Autorità amministrativa

**b/2) Se il reato alla data del 5 febbraio 2016 non risulti estinto** gli atti sono trasmessi all'Autorità amministrativa dallo stesso pubblico ministero entro 90 giorni (termine da ritenersi ordinatorio) dall'entrata in vigore del decreto (art. 9, comma 2, primo periodo).

**c) Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per i quali è stata esercitata l'azione penale**

I procedimenti per i quali è stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore del decreto (dunque, entro il 5 febbraio 2016) sono disciplinati dall'art. 9, comma 3 secondo cui *“Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1”*.

**4.2. Le attività di competenza della polizia giudiziaria a partire dal 6 febbraio 2016. Le direttive impartite**

Per ragioni di ordine pratico è opportuno distinguere due ipotesi, pur se gli effetti pratici sono analoghi.

**a) illeciti commessi a partire dal 6 febbraio 2016**

Il fatto commesso dal 6 febbraio 2016 ha natura di mero illecito amministrativo, pertanto **i relativi atti non devono essere trasmessi al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria, sia se dalla stessa accertati, sia nel caso in cui ricevano da privati segnalazioni comunque denominate (esposti, denunce ecc.)**.

Gli atti potranno essere trasmessi a questo Ufficio, nella prima fase di applicazione, nei soli casi “dubbi”.

Qualora gli atti dovessero essere inviati alla Procura, all'esito degli adempimenti dell'ufficio sarà disposta la trasmissione di copia degli atti alla stessa polizia giudiziaria affinché provveda all'inoltro all'Autorità

amministrativa competente e **abbia conoscenza dell'orientamento della Procura evitando nel futuro per fatti analoghi la trasmissione degli atti a questo ufficio.**

L'art. 7 individua l'Autorità competente a irrogare la sanzione amministrativa a cui, dunque, andranno trasmessi gli atti:

- a) *per i reati di cui alla depenalizzazione generalizzata di cui all'art. 1* sono competenti:
  - a. le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse;
  - b. nel caso di mancata previsione, l'autorità individuata ex art. 17 l. n. 689/198, vale a dire l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto cui vanno comunque trasmesse le violazioni al Codice della strada;
- b) *per i reati di cui alla depenalizzazione "nominativa" dei reati previsti dal codice penale (art. 2)* è competente il prefetto.
- c) *per i reati di cui alla depenalizzazione nominativa dei reati previsti da leggi speciali (art. 3)* sono competenti:
  - a. le Autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella l. n. 633/1941, nel d.l. n. 463/1983 conv. l. 638/83 e d.P.R. n. 309/1990;
  - b. il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 l. n. 234/1931;
  - c. l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di cui all'art. 1 d.lgs. n. 32/1998;
  - d. il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3.

#### ***b) Illeciti commessi prima del 6 febbraio***

Nel caso di fatti commessi entro il 5 febbraio **si ritiene che egualmente la polizia giudiziaria non debba trasmettere al pubblico ministero gli atti, sia se relativi a illeciti accertati d'ufficio, sia nel caso di denunce (comunque denominate) ricevute da privati.**

Gli atti, dunque, saranno trasmessi direttamente all'Autorità amministrativa.

Gli atti potranno essere trasmessi a questo Ufficio, nella prima fase di applicazione, nei soli casi "dubbi" e, come nel caso precedente, all'esito degli adempimenti sarà disposta la trasmissione di copia degli atti alla stessa polizia giudiziaria affinché provveda all'inoltro all'Autorità amministrativa competente e **abbia conoscenza dell'orientamento della Procura evitando nel futuro per fatti analoghi la trasmissione degli atti a questo ufficio.**

## **5. L'abrogazione dei reati (d.lgs. n. 7/2016): A) l'ambito di operatività**

### ***5.1. Premessa. La novità e i "tratti" fondamentali dell'istituto***

Il d.lgs. n. 7/2014 realizza la depenalizzazione di alcuni reati, non con la depenalizzazione, ma attraverso la loro "abrogazione" con conservazione della natura di illecito civile "punito" (oltre che con il risarcimento

del danno) con una **sanzione pecuniaria civile** irrogata dal giudice civile che si affianca alle ordinarie sanzioni punitive (illecito penale e amministrativo).

Il decreto prevede un duplice intervento:

- a) **abroga alcuni delitti previsti nel codice penale** a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio, che *“sono accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela”*;
- b) **“trasforma” i delitti abrogati in illeciti civili “tipizzati”**. In sostanza sono riscritte le condotte prima costituenti reato con previsione dell'entità della sanzione pecuniaria civile. Gli illeciti civili:
  - se commessi dolosamente, obbligano il responsabile oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a norma delle leggi civili, anche al pagamento della sanzione civile pecuniaria stabilita dalla legge;
  - sono di competenza del giudice civile che, quando pronuncia sentenza di condanna al risarcimento del danno accogliendo la domanda, all'esito di un giudizio retto dalle disposizioni del codice di procedura civile, applica d'ufficio anche le sanzioni pecuniarie (tranne una specifica eccezione in tema di notifica dell'atto introduttivo).

Gli articoli citati oltre nell'esame del d.lgs. n. 7/2016 (par. 5 e 6), senza specificazione ulteriore, si riferiscono a tale decreto.

### ***5.1. I reati abrogati, le disposizioni di adeguamento***

#### ***Premessa. L'intervento del legislatore delegato***

Il legislatore delegato attua i principi e criteri direttivi della l. n. 67/2014 attraverso:

- l'abrogazione di alcuni reati, anche con la riscrittura dell'intero articolo (art. 635 c.p.);
- la modifica delle disposizioni del codice penale collegate con i reati abrogati o “modificati” .

**Sono abrogati** (art. 1) cinque reati, perseguibili a querela, di competenza del Tribunale in composizione monocratica (i primi 3 sotto elencati) o del Giudice di pace (gli altri):

- 1) art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata);
- 2) art. 486 c.p.(falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
- 3) art. 494 c.p. ingiuria);
- 4) art. 627 c.p. (sottrazione di cose comuni);
- 5) art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite).

Viene modificato l' art. 635 c.p. (danneggiamento), con sostanziale abrogazione del comma 1 (art. 2, comma, lett. l).

**Si prevede la modifica di numerose disposizioni del codice penale** (art. 2) con l'obiettivo (esplicitato anche nella relazione di accompagnamento) di procedere agli *“adattamenti resisi necessari...dalla abrogazione di cui all'articolo 1 del decreto”*.

#### ***I singoli reati***

***Artt. 485 e 486 c.p.***

Numerosi gli interventi di coordinamento derivanti dall'abrogazione degli artt. 485 e 486 c.p.:

- a) alcune modifiche espungono il riferimento ai reati di cui agli artt. 485 e 486 nei seguenti articoli:
- 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
  - 489 c.p. (Uso di atto falso);
  - 490 c.p. (Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri);
  - 491-bis c.p. (Documenti informatici);
  - 493-bis c.p. (Casi di perseguibilità a querela).
- b) **viene riscritto l'articolo 491 c.p.** (la cui nuova rubrica diviene *Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito*) lasciando inalterata la condotta di falsificazione dei documenti che assumono rilievo ("*testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore*").

**In sostanza viene espunto il riferimento alle falsità della scrittura privata** (e all'art. 486 c.p.) continuando ad essere reato le falsità relative a "*testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore*".

Continua a essere procedibile d'ufficio il solo caso di falsità in testamento olografo, mentre continuano ad essere perseguibili a querela le falsità di "*una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore*" (art. 493-bis c.p.).

#### **Art. 594 c.p.**

All'abrogazione dell'art. 594 c.p. conseguono alcuni necessari adattamenti (art. 2, comma 1, lett. da g) ad h): 596 c.p. (Esclusione della prova liberatoria), art. 597 c.p. (Querela della persona offesa ed estinzione del reato) e art. 599 c.p. (Ritorsione e provocazione).

#### **Artt. 627 e 647**

Non sono stati necessari interventi di adattamento.

#### **Art. 635 c.p.**

E' stato sostanzialmente abrogato il precedente primo comma, perseguibile a querela, trasformando tutte le precedenti ipotesi aggravate in autonome ipotesi di reato. Per queste non è mutata la pena e sono ancora perseguibili d'ufficio.

E' stata inserita solo una nuova condotta (al primo comma) per i danneggiamenti "***in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico***";

Le modifiche agli articoli 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p. derivano dalla nuova formulazione.

**Il reato di danneggiamento vigente dal 6 febbraio 2016 è di competenza del Tribunale monocratico** (in precedente il primo comma era di competenza del Giudice di pace)

## **6. L'abrogazione dei reati (d.lgs. n. 7/2016): B) la disciplina transitoria**

### **6.1. Premessa**

La “mera” abrogazione di reati comporta limitate questioni di diritto transitorio in quanto:

- a) opera il principio generale previsto dall’art. 2, comma 2, c.p. “*per cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato: se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali*;
- b) rimane fermo il diritto della parte interessata di fare valere in via civile i propri diritti (al risarcimento del danno e alla restituzione) cui si aggiunge la sanzione civile (pecuniaria) in favore dello Stato nel caso di accoglimento della domanda.

L’applicabilità delle nuove sanzioni civili anche ai fatti anteriormente commessi (indipendentemente dalla pendenza del procedimento penale potendo mancare la querela) è stato risolto dal legislatore delegato all’art. 12, comma 1, positivamente, prevedendo l’efficacia delle nuove disposizioni, sempre che non sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile (prima della data di entrata in vigore del decreto).

### **6.2. Le diverse ipotesi nel caso di atti già trasmessi al pubblico ministero entro il 5 febbraio 2016 (cenni)**

Di seguito si faranno alcuni cenni alle diverse ipotesi prospettabili per gli atti già trasmessi dalla polizia giudiziaria entro il 5 febbraio 2016 (trattandosi di questioni di competenza dell’Autorità Giudiziaria).

Gli effetti dell’abrogazione dipendono della fase in cui si trova il procedimento

#### **a) Procedimenti definiti alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016)**

*Per i procedimenti definiti con sentenza di condanna o decreto penale di condanna* (ovviamente irrevocabili) alla data di entrata in vigore del decreto (dunque entro il 5 febbraio 2016) l’art.12, comma 2, disciplina gli effetti sulla base del principio generale di cui all’art. 2, comma 2, c.p. (“*nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali*”).

Il giudice dell’esecuzione revoca la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e “adotta i provvedimenti conseguenti”.

#### **b) Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto**

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto non si pongono particolari questioni applicative operando il ricordato principio di cui all’art. 2, comma 2, c.p. e non essendovi norme transitorie

Va dichiarato dal Giudice che il fatto non è (più) previsto dalle legge come reato, nelle diverse fasi in cui si trova il procedimento (decreto di archiviazione; sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 1, c.p.p.; sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. ecc.), con l’adozione dei conseguenti ordinari provvedimenti (ad esempio: statuizione sulle cose in sequestro, procedendo a confisca solo nel caso di cui all’art. 240 comma 2 n. 2) c.p., ecc.). Naturalmente non si pone alcun problema di trasmissione di atti in quanto la sanzione civile applicabile dal 6 febbraio 2016 richiede l’inizio dell’azione ex art. 2043 c.c. innanzi al competente giudice civile da parte dell’interessato.

### **6.3. Le attività di competenza della polizia giudiziaria a partire dal 6 febbraio 2016. Le direttive impartite**

Per ragioni di ordine pratico è opportuno distinguere due ipotesi.

***a) illeciti civili commessi a partire dal 6 febbraio 2016***

Il fatto commesso dal 6 febbraio 2016 ha natura di mero illecito civile, pertanto:

- nessuna comunicazione deve essere effettuata d'ufficio dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero. Non vi sono reati perseguibili a querela in cui in mancanza di una condizione di procedibilità sussistono, comunque, plurimi oneri per la polizia giudiziaria, ma di meri illeciti civili per il cui accertamento occorre l'avvio da parte della persona lesa dell'azione civile;
- i privati che intendono proporre querela esponendo fatti che rientrano esclusivamente e inequivocabilmente nelle fattispecie abrogate saranno informati della inidoneità dell'atto a seguito delle nuove disposizioni. Qualora sia presentata comunque querela gli atti dovranno essere trasmessi a questa Procura. Si procederà in tale modo anche qualora siano esposti in querela fatti anche costituenti reati non abrogati.

***b) reati abrogati commessi prima del 6 febbraio 2016***

Il fatto commesso fino al 5 febbraio 2016 è stato posto in essere quando costituiva reato. Trovano, pertanto, applicazioni le ordinarie norme del codice di rito, salve le necessarie e opportune semplificazioni che non pregiudichino i diritti attribuiti diritti alle parti:

- nessuna comunicazione deve essere effettuata d'ufficio dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero. Trattandosi di reati ormai abrogati, perseguibili a querela, in mancanza della condizione di procedibilità appaiono superflui ulteriori adempimenti;
- i privati che intendono proporre querela esponendo fatti che rientrano esclusivamente e inequivocabilmente nelle fattispecie abrogate saranno informati, comunque, sull'inevitabile archiviazione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato a seguito delle nuove disposizioni. Qualora sia presentata querela gli atti dovranno essere trasmessi a questa Procura.

Lanciano, 4 febbraio 2016

Il Procuratore della Repubblica

(dott. Francesco Menditto)

